

Ora, come rimedio, molti hanno invocato una legge speciale che dicesse che anche gli stranieri possono essere chiamati a far parte delle Amministrazioni di pubblica beneficenza.

Rimedio più sicuro sarà certamente quello che della questione si tenga conto in una prossima riforma della vigente legge sulle Opere pie e che l'eleggibilità degli stranieri sia votata colle altre modificazioni necessarie e da introdursi nella legge stessa.

Più grave e più seria si presenta la seconda questione riflettente la esclusione degli ecclesiastici e dei ministri dei culti aventi cura d'anime dal partecipare all'Amministrazione delle Congregazioni di carità, in base agli articoli 11 della vigente legge sulle Opere pie e 29 della legge comunale e provinciale.

Una tale questione deve essere, forse più d'ogni altra, discussa coi criteri di ampio e giusto liberalismo ai quali ho accennato nel principio del mio lavoro, perchè le ragioni che ispirarono la legge e motivarono l'esclusione sono più d'ordine politico che giuridico, ed anzi si può affermare che sono esclusivamente d'ordine politico.

Giova inoltre osservare che la disposizione della legge, quantunque per uno spiegabile e necessario concetto di imparzialità e parità di trattamento comprenda nella sua dizione tutti i ministri dei diversi culti, è nel fatto essenzialmente destinata agli ecclesiastici cattolici, mentre pei ministri degli altri culti non avrebbe neppur ragione di essere.

Ora per un imparziale studio e risoluzione della questione è necessario anzitutto postarla bene e ricordarne le origini.

Colla diffusione della religione cristiana, che è essenzialmente religione di carità e dalla quale trassero la loro origine tante Opere di pubblica beneficenza, penetrato il cristianesimo nella civiltà latina, il genio latino, dotato essenzialmente dell'intento politico, approfittò della istituzione del nuovo culto e della alta condizione di Roma per creare il potere temporale dei Papi, che dichiarò superiore alle autorità politiche civili.

Il sillabo di Pio IX e le Encicliche di Leone XIII hanno dichiarato senza peritanza la superiorità di codesta istituzione sopra tutti i Governi e tutti i popoli.

Così stando le cose, sorgono due domande:

Cotesta istituzione, che non può per sua essenza essere assoggettata allo Stato, è soltanto una istituzione religiosa, od è anche e soprattutto una istituzione politica?